

Decreto n. 14 del 15/01/2026

OGGETTO: Stipula di rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano - Cortina 2026.

IL DIRETTORE GENERALE
nella persona del Dott. Corrado Scolari

Acquisiti i pareri:

del Direttore Sanitario:

Dr. Jean Pierre Ramponi

del Direttore Amministrativo:

Avv. Gabriele Ceresetti

del Direttore Socio-Sanitario:

Dott. Luca Maffei

L'anno 2026, giorno e mese sopraindicati:

CON I POTERI di cui all'art.3 del D.Lgs n.502/1992, così come risulta modificato con D.Lgs n.517/1993 e con D.Lgs n.229/1999 ed in virtù della formale legittimazione intervenuta con DGR n.XII/1623 del 21.12.2023, in attuazione delle LLRR n.33/2009 e 23/2015;

Rilevato che il Responsabile del procedimento riferisce quanto segue:

PREMESSO che:

- la decisione di ospitare i Giochi Olimpici invernali a Milano e Cortina d'Ampezzo nel 2026 è stata effettuata dal Comitato Internazionale Olimpico (CIO) il 24 giugno 2019. La norma che ha istituito le Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026 è la c.d. "Legge olimpica" (Legge n.31 dell'8 maggio 2020);

- ai sensi di quanto previsto dalla DGR n.XII/1827 del 31.1.2024 e dalla DGR XII/2931 del 5.8.2024, al fine di assicurare l'avvio, l'implementazione e il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto della XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- con DGR n.XII/2931 del 5.8.2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31.1.2024";

- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;

DATO ATTO che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025;

CONSIDERATO che:

- il Servizio Sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e qualificate;

- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

PRESO ATTO che:

- nel corso del 2025 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda ha provveduto a pubblicare specifico bando volto al reclutamento di personale da destinare alla XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026;

- con nota registrata al prot.ASST al n.24078/2025 il 2.9.2025 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda comunicava alla scrivente l'elenco dei soggetti dipendenti partecipanti al predetto bando con l'indicazione che con successiva nota sarebbe stata

inoltrata la bozza del testo convenzionale da adottarsi per la regolamentazione delle condizioni normo economiche di ingaggio del predetto personale;

DATO ATTO che:

- con nota prot.ASST n.36893/2025 del 19.12.2025 ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda inoltrava la bozza del testo convenzionale da adottarsi, unitamente all'allegato 1 contenente i nominativi e i profili dei dipendenti di ASST Valcamonica che saranno impegnati nella XXV edizione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026, chiedendone la stipula e la sottoscrizione al fine di dare avvio definitivo agli ingaggi;

- con successivi scambi di corrispondenza si addiveniva alla formulazione definitiva dei contenuti dell'accordo con inoltro del testo convenzionale da approvarsi;

PRECISATO che le condizioni economiche di ingaggio per il personale dipendente prevedono:

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100,00 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica laddove l'istituto giuridico utilizzato a giustificazione della giornata sia compatibile;

- il compenso previsto per l'attività istituzionale per le prime n.7 ore di ciascun turno;

- un compenso ulteriore orario omnicomprensivo lordo per le ore eccedenti alle prime n.7 ore di ciascun turno, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues alla cifra oraria proprio di ogni profilo, come meglio dettagliato in convenzione;

APPURATO che ASST GOM Niguarda si impegnerà a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare alla scrivente un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici al fine di consentire alla stessa l'emissione di fattura esclusivamente per l'attività eccedente alle prime n.7 ore di turno oggetto della presente Convenzione, al fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda e, contestualmente, provvedere a corrispondere il compenso al dipendente nel cedolino stipendiale.

RICHIAMATA la normativa vigente in materia;

EVIDENZIATO che la stipulanda convenzione è qualificabile come accordo ex art.15 della Legge 7.8.1990, n. 241, in quanto adottata per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione fra Aziende Sanitarie pubbliche del SSR, di attività d'interesse comune;

CONSTATATO che il presente provvedimento non comporta oneri a carico dell'Azienda;

PRECISATO che eventuali oneri derivanti dall'adempimento delle prescrizioni di cui al DPR 26.10.1972 n.642, all.A, tariffa parte I, art.2, troveranno copertura mediante ricorso alle risorse oggetto di precipuo impegno di spesa assunto con decreto n.819/2025 in materia d'imposta di bollo derivante dalla stipula di atti diversamente qualificati per l'anno 2026;

RITENUTO, per quanto in premessa di stipulare, data di sottoscrizione e sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, il rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano - Cortina 2026, mediante la sottoscrizione del relativo testo allegato;

ACQUISITI:

- la proposta del Responsabile del procedimento a seguito di formale istruttoria;

- il parere tecnico favorevole del Dirigente Responsabile incaricato della SC "Affari generali e legali";

ACQUISITI altresì, per quanto di competenza, i pareri favorevoli dei Direttori Sanitario, Amministrativo e Socio-Sanitario;

D E C R E T A

di prendere atto di quanto in premessa descritto e conseguentemente:

1 - di stipulare, data di sottoscrizione e sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2026) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026, il rapporto convenzionale con ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda per l'attività di assistenza sanitaria per la realizzazione dei giochi olimpici invernali Milano - Cortina 2026, mediante la sottoscrizione del relativo testo allegato al presente provvedimento, a costituirne parte integrante e sostanziale;

2 - di dare atto che dall'adozione del presente atto non discendono oneri finanziari a carico dell'Azienda;

3 - che le future liquidazioni delle competenze spettanti ai soggetti coinvolti saranno oggetto di specifici provvedimenti da parte della Struttura proponente del presente atto;

4 - di incaricare per gli adempimenti conseguenti al presente provvedimento la Struttura proponente del presente atto;

5 - di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in conformità ai contenuti dell'art.3-ter del D.Lgs n.502/1992 e smi e dell'art.12, co.14, della LR n.33/2009;

6 - di disporre, a cura del Servizio Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo on-line - sezione Pubblicità legale - ai sensi dell'art.17, co.6, della LR n.33/2009, e dell'art. 32 della L. n.69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e europei in materia di protezione dei dati personali.

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Corrado Scolari)

**OGGETTO: STIPULA DI RAPPORTO CONVENZIONALE CON ASST GRANDE OSPEDALE
METROPOLITANO NIGUARDA PER L'ATTIVITÀ DI ASSISTENZA SANITARIA
PER LA REALIZZAZIONE DEI GIOCHI OLIMPICI INVERNALI MILANO –
CORTINA 2026**

ATTESTAZIONE DI COMPLETEZZA DELL'ISTRUTTORIA

Il Responsabile del procedimento attesta la completezza dell'istruttoria relativa alla proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/01/2026

**IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
MAZZUCHELLI PAOLO**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

ATTESTAZIONE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente/Responsabile/Referente dell'UO/Ufficio/Servizio attesta la regolarità tecnica e la legittimità della proposta di decreto sopra citato.

Data, 14/01/2026

**IL DIRIGENTE/RESPONSABILE/REFERENTE UO/UFFICIO/SERVIZIO
CERESETTI GABRIELE**

firma elettronica apposta ai sensi del
D.Lgs n.82 del 7 marzo 2005

Niguarda è stata individuata, in qualità di "Ospedale Olimpico", in collaborazione con l'Ospedale di Sondalo "Eugenio Morelli" dell'ASST della Valtellina e dell'Alto Lario e l'Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (AREU), quale struttura pubblica di riferimento per i relativi aspetti organizzativi, di supporto ed esecutivi;

- con DGR n. XII/2931 del 05/08/2024 è stato approvato il "Progetto degli interventi sanitari per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026. Deliberazione della Giunta Regionale n. XII/1827 del 31/01/2024";
- per la realizzazione del Progetto suddetto e strutturazione dei servizi previsti in collaborazione con gli Enti interessati, l'ASST GOM Niguarda si avvarrà dell'attività di professionisti con specifiche competenze, soprattutto in ambito sanitario, da adibire in diversi ruoli, oggetto della presente convenzione, e, a tal fine, sono stati pubblicati i relativi avvisi di reclutamento distinti per profilo ai quali i professionisti hanno presentato formale istanza;
- atteso che la manifestazione nel suo complesso avrà luogo nelle date comprese tra il 6 febbraio 2026 sino al 15 marzo 2026 e che tutti i lavori degli interventi descritti nel progetto per la realizzazione dei Giochi Olimpici Invernali Milano-Cortina 2026 devono essere conclusi entro settembre/ottobre 2025, data in cui la Commissione Medica del CIO ha programmato un sopralluogo ed effettuerà anche dei test.

CONSIDERATO CHE:

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina

2026, integrato nel Servizio Sanitario Regionale, vede la partecipazione

attiva di tutte le Aziende sanitarie della Regione Lombardia nonché di

altre Aziende del territorio nazionale, impegnate a realizzare un

interesse pubblico comune ovvero il raggiungimento di tutti gli obiettivi

di carattere sanitario previsti a supporto dei Giochi Olimpici stessi;

- il Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici deve essere

garantito da professionalità sanitarie altamente specializzate e

qualificate;

- l'attivazione del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e Paralimpici non

deve in alcun modo compromettere o penalizzare la disponibilità dei

Servizi sanitari normalmente dedicati alla popolazione;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 Oggetto della convenzione

La presente Convenzione disciplina la partecipazione dei dipendenti

dell'Azienda ASST Valcamonica, così come identificati nell'Allegato 1 alla

presente Convenzione, alle attività del Servizio sanitario dei Giochi Olimpici e

Paralimpici di Milano Cortina 2026, la cui gestione amministrativa è affidata

all'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, ai sensi di quanto previsto

dalla D.G.R. n. XII/1827 del 31.01.2024 e dalla D.G.R. XII/2931 del 05.08.2024.

Art. 2 Personale interessato

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a mettere a disposizione il proprio

personale per garantire l'assistenza agli atleti e a tutti coloro che saranno

presenti durante i Giochi Olimpici e Paralimpici (famiglia olimpica, spettatori,

personale addetto all'organizzazione ed ai servizi).

L'elenco del personale dipendente dell'Azienda ASST Valcamonica che svolgerà l'attività di cui all'art. 3 è identificato nell'Allegato 1 alla presente convenzione. Le parti danno atto che l'allegato in questione può subire modifiche in costanza di convenzione mediante scambio di nota tra le parti.

Art. 3 Svolgimento dell'attività

L'Azienda ASST Valcamonica s'impegna, prima dell'inizio dei Giochi Olimpici, a far frequentare al personale arruolato un periodo di formazione obbligatoria in presenza propedeutica da 1 a 5 giornate.

Durante lo svolgimento delle Olimpiadi l'assistenza sanitaria sarà prestata nelle Venue olimpiche, sui campi di gara, nelle Medical Stations, nei Policlinici Olimpici e sulle ambulanze ed è comprensiva anche delle attività di coordinamento presso la centrale operativa dedicata e delle attività di supporto e logistica sanitarie necessarie alla sua gestione.

Rientrano tra le attività regolate dalla presente Convenzione anche quelle svolte in preparazione dei Giochi Olimpici e Paralimpici (in particolare, attività svolte in occasione di *test event*).

La suddetta attività si articolerà in turni della durata massima di 12 ore, di norma per moduli pari a 5/7 giorni. Le prime 7 ore di turno saranno considerate come attività istituzionale, le restanti verranno remunerate secondo quanto previsto dal successivo art. 4.

Art. 4 Accordi economici e modalità di pagamento

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a corrispondere al proprio personale

arruolato, così come previsto dal bando di reclutamento:

- un compenso omnicomprensivo lordo pari a € 100 per ogni giornata per l'attività formativa obbligatoria propedeutica laddove l'istituto giuridico utilizzato a giustificazione della giornata sia compatibile;
- il compenso previsto per l'attività istituzionale per le prime 7 ore del turno;
- un compenso orario omnicomprensivo lordo per le ore eccedenti alle prime 7 ore di turno, sulla base di quanto autorizzato dai Responsabili delle Venues, come di seguito riportato:

PROFILO	TARIFFA/h
DIRIGENTI MEDICI (4 profili operativi)	
DIRIGENTI FARMACISTI	80 €
DIRIGENTI PSICOLOGI	
INFERMIERI	
TSRM	
FISIOTERAPISTI	50 €
PODOLOGI	
OSS	30 €

L'ASST GOM Niguarda si impegna a rendicontare le ore effettivamente svolte dal personale arruolato e ad inviare all'Azienda ASST Valcamonica un documento consuntivo a conclusione dei giochi Olimpici e Paralimpici.

L'Azienda ASST Valcamonica, una volta ricevuto il consuntivo e concluse le risultanze, provvederà all'emissione di fattura esclusivamente per l'attività eccedente alle prime 7 ore di turno oggetto della presente Convenzione, al

fine di ottenere il rimborso da parte dell'ASST GOM Niguarda e, contestualmente, provvederà a corrispondere il compenso al dipendente nel cedolino stipendiale.

Art. 5 Idoneità

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a valutare preventivamente l'idoneità fisica su turni h. 24 all'impiego del personale oggetto della presente Convenzione così come elencato nell'Allegato 1.

Art. 6 Rischio Radiologico

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a garantire la sorveglianza sanitaria prevista per il personale dipendente ai sensi del D.lgs. 31.07.2020 n. 101 ed ad ottemperare quanto previsto dall'art.112 del sopracitato decreto.

L'ASST GOM Niguarda, si impegna, in caso di esposizione a radiazioni ionizzanti, ad adottare tutte le misure di prevenzione e protezione fornendo i relativi D.P.I., a fornire la formazione specifica e ad ottemperare quanto previsto dall'art.113 del sopracitato decreto."

Si ricorda che il professionista è tenuto ad attivarsi a tutela della propria salute e di quella delle persone presenti sul luogo di lavoro su cui ricadono gli effetti delle sue azioni od omissioni, adottando le misure ed attuando gli adempimenti previsti dall'art. 118 e dalle altre disposizioni del Titolo XI del D.Lgs. n. 101/2020 e s.m.i.

Art. 7 Responsabilità e copertura assicurativa

L'ASST GOM Niguarda garantisce la copertura assicurativa per la

responsabilità civile per le attività svolte e per il rischio di infortuni.

In caso di infortunio, si applicherà la normativa di riferimento e l'ASST GOM

Niguarda, per il tramite del Responsabile della Venue, provvederà a darne

comunicazione all'Azienda ASST Valcamonica al seguente indirizzo di posta

elettronica: protocollo@asst-valcamonica.it.

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a comunicare all'INAIL il cambio di

sede lavorativa e altri eventuali adempimenti necessari previsti.

Art. 8 Trattamento dei dati personali

Le Parti, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati

personali, dichiarano di procedere al trattamento dei dati personali per le

finalità inerenti all'esecuzione della Convenzione e all'adempimento degli

obblighi legali e contrattuali dallo stesso derivanti.

Le Parti, in qualità di autonomi titolari del trattamento, si impegnano,

nell'esecuzione della presente Convenzione e di tutte le attività connesse che

possono comportare il trattamento dei dati personali, ad agire in conformità

con la normativa in materia di protezione dei dati personali applicabile (il

Regolamento UE 2016/679, c.d. "GDPR", e il, D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., cd.

"Codice Privacy".

Il trattamento sarà effettuato per il tempo strettamente necessario e per le

finalità per i quali sono stati raccolti e per tutta la durata del rapporto

contrattuale ed anche successivamente, per l'espletamento di obblighi di

legge.

I rispettivi dati personali non saranno trasferiti verso Paesi al di fuori dell'Unione

Europea o Organizzazioni internazionali.

Le Parti potranno affidare le operazioni di trattamento derivanti dalla Convenzione unicamente a soggetti appositamente nominati e istruiti, ai sensi degli artt. 28 e 29 Regolamento UE 2016/679.

Art. 9 Obbligo di riservatezza

L'Azienda ASST Valcamonica si impegna a dare notizia ai propri dipendenti reclutati circa l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui vengano in possesso e, comunque, a conoscenza nell'esecuzione dell'attività prevista dalla presente Convenzione, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, di non utilizzarli, a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione delle prestazioni oggetto della Convenzione.

Art. 10 Durata

La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e ha validità sino alla conclusione dei Giochi Olimpici (dal 6 al 22 febbraio 2026) e Paralimpici (dal 6 al 15 marzo 2025) di Milano Cortina 2026 e delle attività post giochi, e comunque non oltre il 30 aprile 2026.

Art. 11 Norme applicabili

Per tutto quanto non espressamente convenuto nella presente Convenzione, si fa rinvio alle disposizioni normative nazionali e regionali in materia, alle norme del codice civile ed ai contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili al personale impegnato nelle attività.

Art. 12 Foro competente

Per ogni controversia che dovesse insorgere relativamente alla presente
Convenzione è competente il Foro di Milano.

Art. 13 Imposta di bollo e registrazione

La presente Convenzione è soggetta ad imposta di bollo e a registrazione solo
in caso d'uso.

Art. 14 Disposizioni finali

La presente Convenzione è redatta in un unico originale ed è sottoscritta
digitalmente ai sensi dell'art. 15 della L. n. 241/1990 e dell'art. 24, commi 1 e 2,
del D.Lgs. n. 82/2005.

Letto, approvato e sottoscritto

Data e luogo della sottoscrizione

Per l'ASST Grande Ospedale Metropolitano Niguarda

il Direttore Generale p.t., Alberto Zoli

Per la ASST Valcamonica

il Direttore Generale p.t. Corrado Scolari

ALLEGATO 1

COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	PROFILO
CORTINI	ELEONORA	CRTLNR74R52I829R	INFERMIERE
SIMONCINI	SARA	SMNSRA70T50A816M	MEDICO
SIMONETTI	VALERIO	SMNVLR93B26E333S	INFERMIERE